

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE DI CALCIATORI

TITOLO IX

Clausola compromissoria

Art.23

1.Ogni controversia comunque nascente dall'incarico di cui all'art.10, è decisa con arbitrato rituale amministrato dalla Camera Arbitrale costituita presso la F.I.G.C. Il numero e le modalità di nomina degli arbitri sono stabiliti dal regolamento della Camera Arbitrale contenuto nell'allegato "B" del presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.

2.Il regolamento della Camera Arbitrale è ispirato ai principi di autonomia, imparzialità, efficienza, competenza ed economicità.

3.Negli atti di incarico le parti devono specificamente approvare e sottoscrivere, ai sensi dell'art.1341, secondo comma, Codice Civile, un'apposita clausola compromissoria e devono impegnarsi irrevocabilmente ad accettare i lodi arbitrali emessi secondo diritto dagli arbitri designati e a darvi esecuzione, così come ogni altra decisione adottata nei propri confronti dagli Organi di disciplina.

4.Il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, fermo per i tesserati il disposto dell'art.27 dello Statuto federale, è considerato violazione particolarmente grave e comporta per l'agente la sospensione dall'Albo per un periodo non inferiore a sei mesi e per la società o per il calciatore una sanzione pecuniaria non inferiore a Euro 15.000,00 (quindici mila).